



AREA
CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE
*Settore Ambiente, Paesaggio,
Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano e Verde, Gare,
Innovazione tecnologica*

Andria, lì 03 novembre 2025
come da protocollo informatico

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giovanni Vurchio

E, p.c. Al Segretario Generale

SEDE

Oggetto : Trasmissione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante oggetto: “Modifica del “Regolamento per la Composizione e il Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio - Integrata”.

Con la presente si invia in allegato la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto, completa degli allegati riportati in calce e dei pareri dirigenziali necessari.

Distinti saluti.

Il funzionario tecnico E.Q.
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Agr. Eleonora Monaco

Il Dirigente
Ing. Luca Botrugno

Allegati:

1. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Modifica del “Regolamento per la Composizione e il Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio - Integrata”
2. Allegati alla Proposta di Deliberazione di Consiglio:
Allegato A – Comparazione del Regolamento vigente con quello modificato.
Allegato B – REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – INTEGRATA VAS DEL COMUNE DI ANDRIA

Piazza Trieste e Trento 7 – 76123 ANDRIA

PEC: ambiente@cert.comune.andria.bt.it; trafficoemobilita@cert.comune.andria.bt.it
paesaggistico@cert.comune.andria.bt.it; gare@cert.comune.andria.bt.it; sistemiinformativi@cert.comune.andria.bt.it

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Città' di Andria
Protocollo N.0111621/2025 del 03/11/2025



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

**Modifica del "Regolamento per la Composizione e il Funzionamento della
Commissione Locale per il Paesaggio - Integrata"**

Fogli aggiunti n. _____


Il Dirigente di Settore


Visto: per presa visione l'Assessore

**AREA SERVIZI ISTITUZIONALI, TRASVERSALI E GENERALI – SETTORE "Servizi Istituzionali, Trasversali e
Generali, Comunicazione Istituzionale, Organi Istituzionale"**

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposta viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente
Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____
ore _____
- Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Città' di Andria
Protocollo N.0111621/2025 del 03/11/2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 7, prevede la delega ai Comuni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica e in particolare il comma 3 dello stesso articolo prevede, nei casi non elencati al comma 1 che, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia delegato ai Comuni con Popolazione superiori ai 15.000 abitanti e ai Comuni associati, previa istituzione della Commissione prevista dall'art. 8 e che dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

l'art. 8 della citata Legge Regionale 20/2009 stabilisce le disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e che con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009, pubblicata sul BURP n. 203 del 17/12/2009, e deliberazione di Giunta Regionale n. 299 del 09/02/2010 (integrazioni e chiarimenti), pubblicata sul BURP n. 40 del 02/03/2010, in particolare l'allegato A), sono stati stabiliti i "Criteri per la verifica nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii.";

con deliberazione di Giunta Regionale n. 8 del 11/01/2010, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 20/2009, è stata attribuita al Comune di Andria la delega di cui all'art. 7 della stessa Legge Regionale 20/2009;

con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 12/02/2010 è stata istituita la Commissione Locale per il Paesaggio e si è provveduto all'approvazione del relativo Regolamento, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 137/2002 "Codice Urbani" e ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 20/2009 e n. 23/2009;

con la Legge Regionale 26/10/2016, n. 28, "Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica" sono state apportate ulteriori modifiche alle leggi regionali in merito alle modalità di nomina e funzionamento delle Commissioni Locali per il paesaggio;

con Deliberazione di Giunta Regionale 13 giugno 2017, n. 965, è stato approvato lo schema di regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, con l'intento di emanare indirizzi agli enti delegati e di predisporre uno schema di regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio;

con Delibera del Commissario Prefettizio di Andria, assunta con i poteri di Consiglio Comunale, n. 6 del 03 marzo 2020, si è provveduto all'"Adeguamento del Regolamento comunale vigente in materia di Commissione Locale per il Paesaggio, alle disposizioni dell'art. 8 della Legge Regionale n. 20/2009 così come modificato dalla Legge Regionale n.19 del 10 aprile 2015 e successiva Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2016";

con Determinazione n. 2161 del 07/10/2020 recante "COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 8 Legge Regionale 20/2009, NOMINA E APPROVAZIONE VERBALI" si è provveduto, a seguito di esperimento ad evidenza pubblica, all'esito della verifica formale e valutazione delle istanze pervenute, si è provveduto alla nomina degli esperti di comprovata e pluriennale esperienza per ciascuna delle categorie previste nel Regolamento vigente :

- Pianificazione paesaggistica e/o pianificazione territoriale – Ingegnere / Architetto

- Storia dell'arte e dell'architettura con particolare riguardo ai beni culturali, alla storia del territorio, al restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali – Ingegnere/ Architetto/ Storico dell'arte
- Scienze Geologiche
- Scienze agrarie e forestali, componente privo di titolo universitario
- Archeologia

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 9 marzo 2021, al fine di adeguare il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio di Andria all'esigenza di assolvere a quanto previsto dal Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" e ss.mm.ii., si è deliberato :

1. di procedere alla modifica del Regolamento approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 6 del 03/03/2020;
2. di approvare il REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - INTEGRATA, così come modificato ed integrato;
3. di dare atto che il compenso spettante ad ogni componente della Commissione rimanga invariato, così come stabilito nella Deliberazione del commissario straordinario assunta con i poteri della giunta n. 6 del 03/03/2020 e pari a €30,00 a seduta, onnicomprensivo (oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio);
4. di dare atto che l'attuale Commissione Paesaggistica, continuerà a svolgere la propria attività sino a scadenza;

con Determinazione Dirigenziale n. 763 del 08/04/2021 del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare recante "PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - INTEGRATA, GIUSTA DELIBERA DI C.C.N. 4 DEL 9 MARZO 2021. NOMINA COMPONENTE ESPERTO VAS. NOMINA RUP" si procedeva alla presa d'atto del Regolamento così come modificato con Delibera di Consiglio n. 4 del 9 marzo 2021 e si procedeva alla nomina del componente esperto VAS nell'ambito della Commissione Locale per il Paesaggio nominata con Determinazione Dirigenziale n. 2161 del 07/10/2020;

Considerato che

nel tempo intercorso dall'approvazione del Regolamento e della nomina della Commissione Locale per il Paesaggio- Integrata, nel corso di questi anni, la Commissione ha valutato oltre n. 180 istanze relative ai procedimenti ad essa afferenti in n. 95 sedute, consentendo agli uffici di valutare eventuali criticità rispetto al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 9 marzo 2021;

l'attuale Commissione Locale per il Paesaggio è in scadenza, pertanto il rinnovo della Commissione rappresenta un'opportunità di adeguamento al fine di

- rimuovere criticità riscontrate nel funzionamento,
- rendere più trasparente l'attività di selezione degli esperti componenti la Commissione,
- rendere più efficienti i lavori del Servizio competente e della Commissione

tutto ciò a vantaggio della tempestività e correttezza dei procedimenti amministrativi;

Preso atto che,

ai sensi dell'art. 36 della L.R. Puglia n° 19 del 31/12/2010 che ha integrato la Legge Regionale n° 20 del 07/10/2009 s.m.i, (Norme per la pianificazione paesaggistica), l'utilizzazione degli oneri istruttori in materia di paesaggio è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e, quindi, anche al funzionamento della Commissione Integrata Locale per il Paesaggio e VAS;

Valutata la sostenibilità del corrispettivo riconosciuto ai componenti la Commissione, per ogni seduta di Commissione, onnicomprensivo di Iva, Irpef, spese di viaggio e qualsiasi altro tributo, tassa ed oneri connessi in base al numero di istanze annue presentate e al numero di sedute effettuate mediamente all'anno nei precedenti cinque anni;

Richiamato il Regolamento comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 9 marzo 2021, e ritenuto di integrarlo e modificarlo così come riportato negli Allegati A e B del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento comporta variazioni di spesa e che la stessa trova copertura nelle risorse rinvenienti dagli oneri istruttori in materia di paesaggio la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e quindi anche al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 36 della L.R. Puglia n° 19 del 31/12/2010 che ha integrato la Legge Regionale n° 20 del 07/10/2009 s.m.i, (Norme per la pianificazione paesaggistica);

Visto pertanto il "Regolamento per la Composizione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio - Integrata" come integrato e modificato, allegato al presente atto;

Visto

il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale n. 20 del 07/10/2009 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale n. 19 del 10/04/2015;
la Legge Regionale n. 28 del 26/10/2016;
Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006;
Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2012;
Legge Regionale n. 4 del 12 febbraio 2014;
Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, in linea tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano e Verde, Gare, Innovazione tecnologica ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere _____, in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria – Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni societarie, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla modifica della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 9 marzo 2021;
3. di approvare il REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - INTEGRATA, all'allegato B alla presente, così come modificato ed integrato;
4. di dare atto che il compenso spettante ad ogni componente della Commissione sia pari a pari a €50,00 a seduta, onnicomprensivo (oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio);
5. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano e Verde, Gare, Innovazione tecnologica, per tutti gli atti consequenziali previsti dal presente provvedimento;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Allegato A – Comparazione del Regolamento vigente con quello modificato.

Regolamento comunale vigente	Modificato
Titolo: Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio - Integrata	
Art. 1 Costituzione E' costituita la Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n.42/2004 (d'ora in poi "Codice") e dell'art. 8 della L.R. n.20/2009, così come da ultimo modificato dalla L.R. 28/2016, integrata per le procedure di delega della VAS di piani e programmi secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 4/2014 e dal R.R. n. 18/2013, di seguito denominata per brevità "Commissione".	INVARIATO Art. 1 Costituzione E' costituita la Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n.42/2004 (d'ora in poi "Codice") e dell'art. 8 della L.R. n.20/2009, così come da ultimo modificato dalla L.R. 28/2016, integrata per le procedure di delega della VAS di piani e programmi secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 4/2014 e dal R.R. n. 18/2013, di seguito denominata per brevità "Commissione".
Art. 2 Competenze 1. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti (20) giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti nei seguenti procedimenti: a) rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10 della L.R. n. 20/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i., del parere ex art. 32 del della legge 28 febbraio 1985, n° 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n° 139; b) Parere di cui all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (parere paesaggistico-pratiche di condono di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03 relativamente alle tipologie nn. 4, 5 e 6 dell'All. 1 di quest'ultima Legge) e per tutte le pratiche di condono o sanatoria ove previsto dalle norme vigenti; c) Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 1 della Legge 308/2004 (condono ambientale); d) Interventi di trasformazione di cui alla L.R. 17/2013 art. 8; 2. Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 09/09/2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo , in assenza del quale l'Ente Delegato procede comunque sull'istanza. 3. Alla Commissione è delegato l'esercizio delle competenze per l' espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l' espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti della L.R. n. 44/2012 rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra. 4. Nell'esercizio della delega devono essere garantiti i seguenti requisiti: a) separazione dall'Autorità Procedente da quella competente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'Autorità Procedente e quella Competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione; b) adeguato grado di autonomia amministrativa; c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.	Art. 2 Competenze (modificato ed integrato come segue) 1. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti (20) giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti nei seguenti procedimenti: a) rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10 della L.R. n. 20/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i., del parere ex art. 32 del della legge 28 febbraio 1985, n° 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n° 139; b) Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 1 della Legge 308/2004 (condono ambientale); c) Interventi di trasformazione di cui alla L.R. 17/2013 art. 8; 2. Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 09/09/2010, n. 139, la Commissione esprime un parere facoltativo , in assenza del quale l'Ente Delegato procede comunque sull'istanza. 3. Alla Commissione è delegato l'esercizio delle competenze per l' espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l' espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti della L.R. n. 44/2012 rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra. 4. Nell'esercizio della delega devono essere garantiti i seguenti requisiti: a) separazione dall'Autorità Procedente da quella competente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'Autorità Procedente e quella Competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione; b) adeguato grado di autonomia amministrativa; c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. 5. La Commissione esercita inoltre le funzioni tecnico consultive in merito ai progetti soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A. diversi da quelli di competenza della Regione o della Provincia, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii., limitatamente agli interventi di competenza

articolazioni della stessa amministrazione;
b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.

5. La Commissione esercita inoltre le **funzioni tecnico consultive** in merito ai progetti soggetti a **V.I.A.** o a **verifica di assoggettabilità a V.I.A.** diversi da quelli di competenza della Regione o della Provincia, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii., limitatamente agli interventi di competenza comunale riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto.
6. E' altresì demandata alla Commissione la espressione dei pareri ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.19/2013;
7. Alla Commissione può essere richiesta la formulazione di pareri facoltativi e non vincolanti su procedimenti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma che attengono alla tutela complessiva del territorio, in relazione alla compatibilità di interventi con i valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti; Criteri di valutazione
8. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della delega deliberati dalla Giunta Regionale, nonché agli atti normativi e regolamentari aventi valenza paesaggistica e in materia di VAS.
9. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento proposto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando il progetto in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
10. I pareri della Commissione possono essere favorevoli, contrari o favorevoli con prescrizioni e devono comunque essere adeguatamente motivati.
11. La Commissione, inoltre, può:
 - a. effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
 - b. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - c. attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio.

Art. 3 Composizione

1. La Commissione è composta da cinque (5) membri e dagli eventuali membri supplenti a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti.
2. Considerata la presenza nel territorio comunale di aree di cui all' art. 8, comma 2°, lett. c) della L.R. 25.6.2013, n. 17, la Commissione comprende, ai sensi della lett.d) dello stesso art. 8 comma 2°, della L.R.n.17/2013, il membro archeologo il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.
3. La Commissione è composta da esperti nelle seguenti materie:
 - a) ~~pianificazione paesaggistica e/o pianificazione territoriale ed esperto VAS: Ingegnere/Architetto;~~
 - b) ~~storia dell'arte e dell'architettura con particolare riguardo ai beni culturali, alla storia del territorio, al~~

comunale riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto.

6. E' altresì demandata alla Commissione la espressione dei pareri ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.19/2013;
7. Alla Commissione può essere richiesta la formulazione di pareri facoltativi e non vincolanti su procedimenti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma che attengono alla tutela complessiva del territorio, in relazione alla compatibilità di interventi con i valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti; Criteri di valutazione
8. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della delega deliberati dalla Giunta Regionale, nonché agli atti normativi e regolamentari aventi valenza paesaggistica e in materia di VAS.
9. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento proposto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando il progetto in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
10. I pareri della Commissione possono essere favorevoli, contrari o favorevoli con prescrizioni e devono comunque essere adeguatamente motivati.
11. La Commissione, inoltre, può:
 - a. effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
 - b. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - c. attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio.

Art. 3 Composizione *(modificato ed integrato come segue)*

1. La Commissione è composta da cinque (5) membri e dagli eventuali membri supplenti a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti.
2. Considerata la presenza nel territorio comunale di aree di cui all' art. 8, comma 2°, lett. c) della L.R. 25.6.2013, n. 17, la Commissione comprende, ai sensi della lett.d) dello stesso art. 8 comma 2°, della L.R.n.17/2013, il membro archeologo il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.
3. La Commissione è composta da esperti nelle seguenti materie:
 - a) due esperti con competenze inerenti la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e l'architettura, la pianificazione territoriale di cui uno esperto VAS;

~~restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali: Ingegnere/Architetto/Storico dell'Arte;~~
~~e) scienze geologiche;~~

~~d) un esperto in scienze agrarie e forestali, componente privo di titolo universitario ma con documentata esperienza quinquennale, Geometra, Perito Agrario o Agrotecnico, iscritto nell'ordine di appartenenza da almeno 5 anni;~~
~~e) archeologia.~~

~~Dando atto che, ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della LR 20/2009, la Commissione deve includere una figura professionale priva di titolo universitario.~~

~~4. Gli esperti devono essere in possesso di specializzazione universitaria quinquennale ed esperienze documentate nella materia per cui intendono partecipare alla Commissione, nel quinquennio antecedente la selezione indetta dal Comune, nonché iscrizione all'Albo professionale, fatta eccezione per il componente di cui alla lettera d);~~

~~5. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1°, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.~~

~~6. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente, si provvederà a designare un dipendente del servizio/settore competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio.~~

Art. 4 Nomina, durata e compensi

1. La Commissione dura in carica ~~n.5 anni~~ (non oltre) ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. È nominata con atto dirigenziale dell'ufficio competente.

2. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.

3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c..

5. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine di 180 giorni.

6. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad Euro ~~30,00~~ a seduta giornaliera, onnicomprensivo (oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio).

b) un esperto con competenze inerenti all'archeologia;

c) un esperto con competenze inerenti le discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e geomorfologia);

d) un esperto con competenze inerenti le discipline biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia), agrarie e forestali.

4. Gli esperti devono essere in possesso di specializzazione universitaria quinquennale ed esperienze documentate nella materia per cui intendono partecipare alla Commissione, nel quinquennio antecedente la selezione indetta dal Comune, nonché iscrizione all'Albo professionale; la Commissione includerà tra i componenti, una figura professionale priva di titolo di studio universitario, purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in predette materie e sia iscritta ad un albo professionale conformemente a quanto disciplinato al comma 2 dell'art 8 della L.R. 20/2009.

5. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1°, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.

6. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente, si provvederà a designare un dipendente del servizio/settore competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio.

Art. 4 Nomina, durata, compensi e selezione *(modificato ed integrato come segue)*

1. La Commissione dura in carica n.3 anni (non oltre) ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. È nominata con atto dirigenziale dell'ufficio competente.

2. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.

3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c..

5. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine di 180 giorni.

6. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad Euro 50,00 a seduta giornaliera, onnicomprensivo (oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio).

7. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

8. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dalla graduatoria approvata, con apposita determinazione del Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico. Il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il restante periodo di durata della commissione.

9. Alla selezione dei componenti della Commissione si procederà a seguito di pubblicazione di apposito Avviso e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti attinenti le competenze specificate al precedente art. 3, da effettuarsi mediante comparazione dei curricula.

10. Una commissione tecnica composta da tre Responsabili o

funzionari, affiancati da un altro Funzionario o Tecnico con funzioni di segretario, provvederà all'analisi dei titoli e dei curricula dei partecipanti alla selezione e predisporrà apposita graduatoria finale in base ai criteri appresso specificati.

11. Ai partecipanti sarà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 35 punti come di seguito articolato:

a) Titoli di studio-massimo 5 punti

• Laurea nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di laurea (Vi) con la seguente formula:

$$Pi = Vi/110 \times 5;$$

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di diploma (Vi) con la seguente formula:

$$Pi = Vi/100 \times 4;$$

b) Altri titoli nelle materie attinenti la selezione-massimo 5 punti

• Dottorato di ricerca/corso di specializzazione con esame finale - (1,5 punti per ciascun corso);

• Master/corsi di formazione con esame finale attinenti alla materia urbanistica di tutela del paesaggio e dell'ambiente - (0,5 punti per ciascun corso);

• Esperienze in altre commissioni per il paesaggio - (1,5 punti per chi è già stato componente di altra commissione comunale per il paesaggio);

• Pubblicazioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente - (1,5 punti per singola pubblicazione).

c) Attività professionale-massimo 25 punti

• Attività professionale, svolta anche alle dipendenze di aziende private, almeno biennale nell'ambito delle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività) - max 12 punti;

• Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni, per un periodo di almeno tre anni, nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno svolto) - max 13 punti;

d) A parità di punteggi si procede per sorteggio.

4. La Commissione è nominata con atto del Responsabile dell'ufficio competente e dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.

Art. 5 Incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.

2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici dell'amministrazione interessata, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 5 Incompatibilità e conflitti di interesse (modificato ed integrato come segue)

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.

2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici dell'amministrazione interessata, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti i soggetti prescelti, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previsti dalla legge.

4. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare, si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, (DPR n.62/2013) e dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Andria. In particolare, devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:

a) partecipino alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;

b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto

	sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; c) siano aggiudicatari di un appalto per la realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione. 5. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti od affini entro il secondo grado del componente della Commissione, dal coniuge o dai conviventi, da professionisti che operano nello stesso studio o ad esso associati o, comunque, da persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale. 6. Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura dell'ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle procedure all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente della Commissione o al Vicepresidente immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi comunque dalla seduta della Commissione. Sull'astensione decide il Responsabile del procedimento, sentito il Presidente della Commissione o il Vicepresidente. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.
Art.6 Decadenza 1. Le incompatibilità di cui all'art. 5, commi 1°e 2°, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della Commissione. 2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione. 3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente competente che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.	Art.6 Decadenza 1. Le incompatibilità di cui all'art. 5, commi 1°e 2°, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della Commissione. 2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione. 3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente competente che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.
Art.7 Convocazione e funzionamento 1. La Commissione è convocata dal Dirigente e dal Responsabile del procedimento, sentito il Presidente, a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica. 2. Entro il termine di cui al comma 1°, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale. 3. Ai fini di facilitare i lavori della Commissione, i proponenti devono presentare le relazioni e gli elaborati progettuali sia su supporto informativo sia su supporto cartaceo; 4. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti. 5. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo dell'istanza. 6. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione il segretario è tenuto: — ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione; — a far firmare l'attestazione al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, facendo apporre la data della seduta di Commissione e gli estremi della seduta; 7. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri	Art.7 Convocazione e funzionamento <i>(modificato ed integrato come segue)</i> 1. La Commissione è convocata dal Dirigente e dal Responsabile del procedimento, sentito il Presidente, a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. <u>Nei casi di seduta straordinaria la convocazione recante l'ordine del giorno può essere notificata fino ad un giorno prima della seduta straordinaria previo accordo telefonico.</u> Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica. 2. Entro il termine di cui al comma 1°, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale. 3. Ai fini di facilitare i lavori della Commissione, i proponenti devono presentare le relazioni e gli elaborati progettuali <u>obbligatoriamente</u> su supporto informativo <u>facoltativamente</u> su supporto cartaceo; 4. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti. 5. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo dell'istanza. <u>Hanno comunque priorità le pratiche relative a:</u> <u>• esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;</u> <u>• attività produttive con comprovate esigenze di urgenza e di interesse pubblico che godono di finanziamenti pubblici;</u> <u>• varianti in corso d'opera.</u> 6. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.

componenti la Commissione. 8. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale. 9. Qualora la Commissione esprima un parere favorevole con prescrizioni, ritenute dall'ufficio non sostanziali e che comportino la necessità di adeguamento del progetto, l'ufficio non sottopone nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa. 10. La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte al mese. 11. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere da parte della Commissione. 12. Nei Procedimenti relativi alla delega regionale per la V.A.S., le riunioni della commissione non sono valide in caso di assenza del componente esperto in valutazioni ambientali.	7. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale. 8. Qualora la Commissione esprima un parere favorevole con prescrizioni, ritenute dall'ufficio non sostanziali e che comportino la necessità di adeguamento del progetto, l'ufficio non sottopone nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa. 9. La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte al mese. 10. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere da parte della Commissione. 11. Nei Procedimenti relativi alla delega regionale per la V.A.S., le riunioni della commissione non sono valide in caso di assenza del componente esperto in valutazioni ambientali.
Art.8 Rapporti con le strutture organizzative del Comune Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.	Art.8 Rapporti con le strutture organizzative del Comune Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.
Art.9 Disposizioni finali Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.	Art.9 Disposizioni finali <i>(modificato ed integrato come segue)</i> 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili. 2. <u>Il regolamento verrà adeguato ad eventuali nuove disposizioni, se ed in quanto, vincolanti, o ritenuto opportuno.</u>
Art.10 Norme transitorie <i>(si aggiunge)</i> 1. Nelle more della scadenza dell'attuale Commissione Locale per il Paesaggio e di individuazione di un singolo esperto VAS, le competenze saranno in capo all'attuale Commissione nella sua collegialità, avendo al suo interno professionisti qualificati per le competenze VAS.	Art. 10 Rapporto semestrale <i>(integrato come segue)</i> 1. <u>Al termine di ogni semestre la Commissione potrà redigere un rapporto sulla propria attività.</u> 2. <u>Il rapporto di cui al comma 1 consentirà alla Commissione di formulare suggerimenti per il funzionamento della Commissione stessa in relazione alle difficoltà riscontrate formulando suggerimenti e/o proposte tese al superamento dei problemi, che dovranno essere chiaramente esplicitati.</u> 3. <u>Il rapporto è inviato al Dirigente del Settore e al Responsabile del procedimento.</u>

**REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO – INTEGRATA VAS DEL COMUNE DI ANDRIA**

**(MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
____ DEL __/__/____)**

Art. 1 Costituzione

E' costituita la Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n.42/2004 (d'ora in poi "Codice") e dell'art. 8 della L.R. n.20/2009, così come da ultimo modificato dalla L.R. 28/2016, integrata per le procedure di delega della VAS di piani e programmi secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 4/2014 e dal R.R. n. 18/2013, di seguito denominata per brevità "Commissione".

Art. 2 Competenze

1. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti (20) giorni dalla richiesta, **pareri obbligatori non vincolanti** nei seguenti procedimenti:
 - a) rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10 della L.R. n. 20/2009, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i., del parere ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n° 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n° 139;
 - b) Accertamento di Compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 1 della Legge 308/2004 (condono ambientale);
 - c) Interventi di trasformazione di cui alla L.R. 17/2013 art. 8.
2. Nei procedimenti di cui al regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 09/09/2010, n. 139, la Commissione esprime un **parere facoltativo**, in assenza del quale l'Ente Delegato procede comunque sull'istanza.
3. Alla Commissione è delegato l'esercizio delle competenze per l'**espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS** di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l'**espletamento dei procedimenti di VAS** di cui agli artt. 9 e seguenti della L.R. n. 44/2012 rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra.
4. Nell'esercizio della delega devono essere garantiti i seguenti requisiti:
 - a) separazione dall'Autorità Procedente da quella competente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'Autorità Procedente e quella Competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
 - b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
 - c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
5. La Commissione esercita inoltre le **funzioni tecnico consultive** in merito ai progetti soggetti a **V.I.A.** o a **verifica di assoggettabilità a V.I.A.** diversi da quelli di competenza della Regione o della Provincia, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R. 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii., limitatamente agli interventi di competenza comunale riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto.
6. E' altresì demandata alla Commissione la espressione dei pareri ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.19/2013.
7. Alla Commissione può essere richiesta la formulazione di pareri facoltativi e non vincolanti su procedimenti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma che attengono alla tutela complessiva del territorio, in relazione alla compatibilità di interventi con i valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti;

Criteri di valutazione

8. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della delega deliberati dalla Giunta Regionale, nonché agli atti normativi e regolamentari aventi valenza paesaggistica e in materia di VAS.
9. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento proposto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando il progetto in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
10. I pareri della Commissione possono essere favorevoli, contrari o favorevoli con prescrizioni e devono comunque essere adeguatamente motivati.
11. La Commissione, inoltre, può:
 - a. effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
 - b. convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - c. attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio.

Art. 3 Composizione

1. La Commissione è composta da cinque (5) membri e dagli eventuali membri supplenti a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti.

2. Considerata la presenza nel territorio comunale di aree di cui all' art. 8, comma 2°, lett. c) della L.R. 25.6.2013, n. 17, la Commissione comprende, ai sensi della lett.d) dello stesso art. 8 comma 2°, della L.R.n.17/2013, il membro archeologo il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

3. La Commissione è composta da esperti nelle seguenti materie:

a) due esperti con competenze inerenti la tutela paesaggistica, la storia dell'arte e l'architettura, la pianificazione territoriale di cui uno esperto VAS;

b) un esperto con competenze inerenti all'archeologia;

c) un esperto con competenze inerenti le discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e geomorfologia);

d) un esperto con competenze inerenti le discipline biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all'ecologia), agrarie e forestali.

4. Gli esperti devono essere in possesso di specializzazione universitaria quinquennale ed esperienze documentate nella materia per cui intendono partecipare alla Commissione, nel quinquennio antecedente la selezione indetta dal Comune, nonché iscrizione all'Albo professionale; la Commissione includerà tra i componenti, una figura professionale priva di titolo di studio universitario, purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in predette materie e sia iscritta ad un albo professionale conformemente a quanto disciplinato al comma 2 dell'art 8 della L.R. 20/2009.

5. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1°, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.

6. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente, si provvederà a designare un dipendente del servizio/settore competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio.

Art. 4 Nomina, durata, compensi e selezione

1. La Commissione dura in carica n.3 anni (non oltre) ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. È nominata con atto dirigenziale dell'ufficio competente.

2. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.

3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c..

5. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine di 180 giorni.

6. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad Euro 50,00 a seduta giornaliera, onnicomprensivo (oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio).

7. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.

8. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo dalla graduatoria approvata, con apposita determinazione del Dirigente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico. Il soggetto nominato in sostituzione del componente decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il restante periodo di durata della commissione.

9. Alla selezione dei componenti della Commissione si procederà a seguito di pubblicazione di apposito Avviso e previa verifica del possesso dei requisiti richiesti attinenti le competenze specificate al precedente art. 3, da effettuarsi mediante comparazione dei curricula.

10. Una commissione tecnica composta da tre Responsabili o funzionari, affiancati da un altro Funzionario o Tecnico con funzioni di segretario, provvederà all'analisi dei titoli e dei

curricula dei partecipanti alla selezione e predisporrà apposita graduatoria finale in base ai criteri appresso specificati.

11. Ai partecipanti sarà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 35 punti come di seguito articolato:

a) Titoli di studio-massimo 5 punti

• Laurea nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di laurea (Vi) con la seguente formula:

$$P_i = V_i / 110 \times 5;$$

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di diploma (Vi) con la seguente formula:

$$P_i = V_i / 100 \times 4;$$

b) Altri titoli nelle materie attinenti la selezione-massimo 5 punti

• Dottorato di ricerca/corso di specializzazione con esame finale - (1,5 punti per ciascun corso);

- Master/corsi di formazione con esame finale attinenti alla materia urbanistica di tutela del paesaggio e dell'ambiente - (0,5 punti per ciascun corso);
- Esperienze in altre commissioni per il paesaggio - (1,5 punti per chi è già stato componente di altra commissione comunale per il paesaggio);
- Pubblicazioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente - (1,5 punti per singola pubblicazione).

c) Attività professionale-massimo 25punti

- Attività professionale, svolta anche alle dipendenze di aziende private, almeno biennale nell'ambito delle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività) - max 12 punti;
- Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni, per un periodo di almeno tre anni, nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno svolto) - max 13 punti.

d) A parità di punteggi si procede per sorteggio.

4. La Commissione è nominata con atto del Responsabile dell'ufficio competente il quale dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.

Art. 5 Incompatibilità e conflitti di interesse

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici dell'amministrazione interessata, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti i soggetti prescelti, prima dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previsti dalla legge.
4. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare, si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, (DPR n.62/2013) e dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Andria. In particolare, devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:
 - a) partecipino alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
 - b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e comunque in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - c) siano aggiudicatari di un appalto per la realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione.
5. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti od affini entro il secondo grado del componente della Commissione, dal coniuge o dai conviventi, da professionisti che operano nello stesso studio o ad esso associati o, comunque, da persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale.
6. Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura dell'ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle procedure all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente della Commissione o al Vicepresidente immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi comunque dalla seduta della Commissione. Sull'astensione decide il Responsabile del procedimento, sentito il Presidente della Commissione o il Vicepresidente. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel verbale.

Art.6 Decadenza

1. Le incompatibilità di cui all'art. 5, commi 1°e 2°, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della Commissione.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione.
3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente competente che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

Art.7 Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Dirigente e dal Responsabile del procedimento, sentito il Presidente, a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. **Nei casi di seduta straordinaria la convocazione recante l'ordine del giorno può essere notificata fino ad un giorno prima della seduta straordinaria previo accordo telefonico.**

Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica.

2. Entro il termine di cui al comma 1°, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.

3. Ai fini di facilitare i lavori della Commissione, i proponenti devono presentare le relazioni e gli elaborati progettuali **obbligatoriamente** su supporto informativo **facoltativamente** su supporto cartaceo;
4. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
5. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo dell'istanza.

Hanno comunque priorità le pratiche relative a:

- **esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;**
- **attività produttive con comprovate esigenze di urgenza e di interesse pubblico che godono di finanziamenti pubblici;**
- **varianti in corso d'opera.**

6. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
7. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale.
8. Qualora la Commissione esprima un parere favorevole con prescrizioni, ritenute dall'ufficio non sostanziali e che comportino la necessità di adeguamento del progetto, l'ufficio non sottopone nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa.
9. La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte al mese.
10. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere da parte della Commissione.
11. Nei Procedimenti relativi alla delega regionale per la V.A.S., le riunioni della commissione non sono valide in caso di assenza del componente esperto in valutazioni ambientali.

Art.8 Rapporti con le strutture organizzative del Comune

Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.

Art.9 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.

2. Il regolamento verrà adeguato ad eventuali nuove disposizioni, se ed in quanto, vincolanti, o ritenuto opportuno.

Art. 10 Rapporto semestrale

1. Al termine di ogni semestre la Commissione potrà redigere un rapporto sulla propria attività.
2. Il rapporto di cui al comma 1 consentirà alla Commissione di formulare suggerimenti per il funzionamento della Commissione stessa in relazione alle difficoltà riscontrate formulando suggerimenti e/o proposte tese al superamento dei problemi, che dovranno essere chiaramente esplicitati.
3. Il rapporto è inviato al Dirigente del Settore e al Responsabile del procedimento.

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
OFFICE OF THE
JOINT CHIEFS OF STAFF
WASHINGTON, D.C.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

La presente modifica si rende necessaria al fine di adeguare il regolamento vigente al fine di

- rimuovere criticità riscontrate nel funzionamento,
 - rendere più trasparente l'attività di selezione degli esperti componenti la Commissione,
 - rendere più efficienti i lavori del Servizio competente e della Commissione
- tutto ciò a vantaggio della tempestività e correttezza dei procedimenti amministrativi

Dott.ssa Agr. Eleonora Monaco

Il compilatore

Dott.ssa Agr. Eleonora Monaco

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL DIRIGENTE DELL'AREA CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE

SETTORE Ambiente, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano e Verde, Gare, Innovazione tecnologica

sulla presente proposta

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

li,

13/10/2025

Il Dirigente di Settore

PARERE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI INTERNI - SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLS

li,

28/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE